



37043/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/09/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO MARZANO

Dott. VINCENZO ROMIS *Rol*

Dott. FAUSTO IZZO

Dott. UMBERTO MASSAFRA

Dott. FELICETTA MARINELLI

SENTENZA
- Presidente - N. *1375/2011*
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 33406/2010
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
GENOVA

nei confronti di E DALLE PARTI CIVILI

1) VIGNA GIOVANNA N. IL 06/01/1971

2) VIGNA SILVIA N. IL 03/11/1966

~~PIERFEDERICI~~ SERGIO N. IL 13/08/1947 ~~et~~

avverso la sentenza n. 4044/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
01/03/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2011 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Tindari Bagnone*


che ha concluso per *annullamento con rinvio*

Vigna Lorenza

Udito, per la parte civile, l'Avv

*pubbano Domenico, quale sostituto
dell'avv. Melozzi di fianco della parte civile Vigna Silvia,
che ha concluso per l'annullamento del ricorso ed ha depositato come sopra*

Udit i difensor Avv. *Giordani Arioso* che ha concluso
per il rispetto dei versanti.



R

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Savona condannava Pierfederici Sergio – con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di omicidio colposo in danno di Rusca Geronima, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Silvia Vigna – in proprio e quale esercente la potestà sulla minore Elisa Rattone – e Giovanna Vigna, ritenendo provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine all'addebito di colpa professionale mossogli in relazione alla sua attività di medico. Ad avviso del giudicante, il comportamento del dottor Pierfederici – medico chirurgo chiamato a visitare a domicilio Rusca Geronima che aveva manifestato improvvisa ed ingravescente cefalea nucale, vomito ed ipertensione - era stato caratterizzato da imperizia e negligenza; secondo la contestazione, al Pierfederici l'addebito era stato mosso con l'indicazione dei seguenti profili di colpa: negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme che presidiano l' "ars medica", perché in presenza dei sintomi manifestati dalla Rusca, e pur risultando dall'anamnesi che la paziente non aveva mai sofferto di pregresse forme di cefalea né di ipertensione, aveva omesso di diagnosticare un'iniziale emorragia cerebrale, diagnosticando invece erroneamente un "attacco cervicale", reiterando anche successivamente tale errata diagnosi, così omettendo di prescriberne l'immediato ricovero ospedaliero al fine di provvedere alla necessaria attività diagnostica strumentale, impedendo così il ricorso ai possibili e necessari rimedi terapeutici.

La vicenda, in punto di fatto, risultava così ricostruita nella sentenza del Tribunale: la signora Rusca Geronima era una donna di 57 anni in buone condizioni di salute; nel primo pomeriggio di venerdì 22 marzo 2002, secondo quanto riferito dalla figlia Vigna Giovanna nell'esposto-denuncia, aveva manifestato un forte dolore alla nuca che si estendeva fino ai reni; poiché il medico di famiglia, dottor Torelli, era assente in quel periodo, era stato chiamato il suo sostituto, vale a dire il dottor Pierfederici, conosciuto dalla signora Rusca e dai suoi familiari in quanto tra i medici più anziani di Varazze; il dottor Pierfederici, dopo aver visitato la paziente ed aver riscontrato una "ipertensione di medio grado", aveva parlato di congestione ipotizzando una dispepsia (di cui la signora Rusca risultava soffrire) ed un mal di schiena in via di soluzione, prescrivendo solo un farmaco per controllare la pressione; nella stessa giornata, dopo cena, verso le ore 23,30, essendo ulteriormente peggiorate le condizioni della signora Rusca, era stata chiamata la Guardia Medica nella persona del dottor Diego Dormetta il quale, avendo verificato una cefalea pulsante (in

presenza di una pressione arteriosa regolare) e sospettando un aneurisma, aveva proposto il ricovero ospedaliero; la paziente aveva peraltro rifiutato la soluzione perché, secondo quanto riferito dalle figlie, aveva molta fiducia nel dottor Pierfederici che l'aveva rassicurata circa il fatto che si trattava di un malessere di poco conto che sarebbe passato; qualche giorno dopo il dottor Pierfederici aveva nuovamente visitato la signora Rusca non verificando un danno neurologico, e limitandosi quindi a consigliare una visita presso un centro specializzato in cefalee, nonché a prescrivere alcune analisi del sangue il cui risultato lo stesso dottor Pierfederici aveva poi riscontrato nella norma; secondo quanto riferito dalle figlie della signora Rusca, quest'ultima sabato 30 e domenica 31 marzo era stata in grado di alzarsi e sbrigare anche talune faccende domestiche, ma proprio nella giornata della domenica la figlia Giovanna intorno alle ore 10 aveva rinvenuto la Signora Rusca a terra priva di sensi e con gli occhi fissi; ricoverata presso l'ospedale Santa Corona, alla paziente era stato diagnosticato un problema cerebrale; eseguita una TAC, il medico presente nel nosocomio, dott.ssa Bernarda Cagetti, aveva evidenziato la serietà della situazione nonché il fatto che il cervello risultava "compromesso"; il giorno successivo, la signora Rusca era deceduta.

LA SENTENZA DI SECONDO GRADO -

A seguito di rituale gravame proposto dalla difesa del dottor Pierfederici, la Corte d'Appello di Genova, dopo la formale rinuncia da parte dell'imputato alla prescrizione del reato maturata nelle more tra la sentenza di condanna di primo grado ed il giudizio di appello - rinuncia espressa con dichiarazione resa in apertura del dibattimento di secondo grado - rigettava tutte le eccezioni in rito sollevate dall'appellante e, nel merito, ribaltava il verdetto del primo giudice assolvendo l'imputato ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p..

La Corte distrettuale dava conto del proprio convincimento, quanto all'assoluzione dell'imputato, con diffuse argomentazioni che possono così riassumersi: A) appariva condivisibile l'assunto della difesa dell'appellante secondo cui la ricostruzione storica degli eventi - con particolare riguardo alla visita del 22 marzo 2002 ed alle condizioni in cui in quel momento la signora Rusca effettivamente versava - si presentava quale elemento fondamentale ai fini dell'accertamento della responsabilità; B) il primo giudice aveva valutato come pienamente attendibili le dichiarazioni dibattimentali rese dalle figlie della signora Rusca a conferma dell'esposto/denuncia - pur presentato ad oltre due anni di distanza dalla vicenda -

h

homo

che dal perito era stato posto a base delle sue conclusioni; C) le notizie riportate nella denuncia erano state fornite dalla figlia della signora Rusca, Giovanna, la quale, trovandosi il 22 marzo 2002 in ufficio, le aveva a sua volta apprese dalla sorella Silvia; D) non vi erano dubbi sulla causa della morte della signora Rusca individuata quale conseguenza di una emorragia sub aracnoidea; E) ove ritenuto riscontrabile un errore colposo di diagnosi da parte dell'imputato, non vi sarebbero stati dubbi in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta del dottor Pierfederici e l'evento: nesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, non avrebbe potuto considerarsi interrotto dal rifiuto del ricovero da parte della signora Rusca derivando tale comportamento dalla diversa (e per lei tranquillante) diagnosi formulata dal dottor Pierfederici; al riguardo risultava pienamente condivisibile quanto argomentato dal primo giudice il quale non aveva mancato di richiamare, a conforto del proprio convincimento così espresso sul punto, ampi stralci della giurisprudenza di legittimità con particolare riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 38334/02; F) la condotta del dottor Pierfederici doveva quindi essere valutata in relazione alle condizioni di salute in cui la signora Rusca effettivamente si trovava al momento in cui era stata visitata dal dottor Pierfederici, e l'accertamento di tale circostanza – assolutamente fondamentale ai fini del decidere – doveva essere svolto con un approfondito vaglio da condurre tenendo presenti tutti gli elementi disponibili, ponendo a confronto, da un lato, le dichiarazioni delle figlie della signora Rusca, e, dall'altro, quelle difensive del dottor Pierfederici a dire del quale le condizioni della paziente, al momento della prima visita, non erano quelle che risultavano descritte in atti, posto che la paziente non presentava affatto un mal di testa fortissimo o insopportabile, sintomo che lo avrebbe indotto sicuramente a disporre il ricovero dell'ammalata al fine di accertare l'esistenza di eventuali problemi di natura cerebrale; G) orbene, tale vaglio critico induceva ad una valutazione di non sicura affidabilità della versione offerta dalle figlie della signora Rusca – ferma restando l'assoluta buona fede delle stesse - circa la asserita gravità ed univocità dei sintomi che la loro madre presentava allorquando era stata visitata dal dottor Pierfederici; H) a causa della non sicura affidabilità delle dichiarazioni delle parti civili, erano rimaste imprecisate le effettive modalità con le quali l'imputato era stato reso edotto del peggioramento delle condizioni della paziente nonché delle considerazioni espresse dal dottor Dormetta; I) in definitiva, non vi era la prova che in occasione della visita effettuata il 22 marzo 2002 i sintomi

della signora Rusca fossero tali da richiedere un approfondimento diagnostico, "né la problematica ed incerta ricostruzione degli eventi successivi consentiva di ascrivere al Dr. Pierfederici quei comportamenti negligenti e/o imperiti riportati nel capo di imputazione" (cfr. pag. 27-28 della sentenza).

Avverso detta sentenza hanno proposto impugnazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova e le parti civili.

RICORSO DEL PROCURATORE GENERALE

Vizio di motivazione nel vaglio di credibilità delle parti civili: le loro dichiarazioni si riscontrerebbero a vicenda e troverebbero conferma in quanto riferito dal dottor Dormetta; l'episodio acuto sarebbe stato quello del venerdì pomeriggio e quindi colpevolmente trascurato ed erroneamente diagnosticato dal Pierfederici; quest'ultimo comunque, avendo appreso dalla figlia della Rusca il lunedì di un aggravamento della paziente avrebbe perseverato nel suo errore diagnostico. Del tutto immotivato ed illogico sarebbe il convincimento della Corte circa la inattendibilità delle dichiarazioni delle parti civili, l'irrilevanza delle dichiarazioni del Dormetta e l'attendibilità della versione difensiva dell'imputato.

RICORSO DELLE PARTI CIVILI -

Si pone in risalto quanto riferito dal dottor Dormetta circa la natura della cefalea - pulsante ed improvvisa - e gli altri sintomi allarmanti da lui riscontrati e si sostiene che un tale quadro clinico doveva essere presente anche nel pomeriggio del venerdì, con conseguente condotta colposa omissiva dell'imputato; si evidenzia altresì il protrarsi di detto atteggiamento omissivo del Pierfederici anche in occasione della visita del lunedì.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio rileva la fondatezza delle censure dedotte con i ricorsi del Procuratore Generale e delle Parti Civili, ricorsi che ben possono essere congiuntamente esaminati data la stretta connessione argomentativa dei relativi motivi.

La Corte territoriale non ha fornito congrua e logica motivazione a sostegno della ritenuta insufficienza o contraddittorietà della prova quanto alla ravvisabilità di profili di colpa nella condotta del dottor Pierfederici, in particolare per quel che concerne la configurabilità della violazione da parte dell'imputato di una regola scientifica o di una generalizzata regola di esperienza. In sostanza, alle certezze processuali manifestate dal Tribunale - che, in base agli elementi acquisiti, aveva ritenuto di poter ancorare il giudizio di colpevolezza al rigore delle prove emerse - la Corte

5

Luca

distrettuale ha opposto incertezze che ha ritenuto di poter riscontrare nella disamina di quegli stessi elementi, attribuendo agli stessi valenza di fonte dei dubbi posti a base della resa decisione assolutoria.

Epperò, i dubbi palesati dalla Corte distrettuale, circa la ravvisabilità dei profili di colpa che avrebbero connotato l'operato del dottor Pierfederici nella gestione della paziente affidata principalmente alle sue cure - in quanto chiamato più volte a visitare la signora Rusca che in lui riponeva particolare fiducia - non risultano sorretti da adeguato percorso argomentativo.

Invero, per quel che riguarda la condotta del dottor Pierfederici, mette conto sottolineare che la colpa è stata individuata dal primo giudice essenzialmente nell'aver l'imputato omesso - a fronte della sintomatologia lamentata dalla paziente, idonea ad orientare anche verso una diagnosi di emorragia cerebrale - di disporre il ricovero ospedaliero della signora Rusca che avrebbe consentito di accertare compiutamente, e senza ombra di dubbio, con i necessari esami strumentali e di laboratorio, l'effettiva patologia in atto che, con opportuni rimedi terapeutici, ben sarebbe stato possibile contrastare efficacemente, così come evidenziato dal perito.

A fronte della ricostruzione dei fatti risultante dalla sentenza di primo grado, la Corte distrettuale ha proceduto a verificare la consistenza dell'assunto accusatorio ponendo a confronto, da un lato, le dichiarazioni delle figlie della signora Rusca - le quali avevano presentato l'esposto/denuncia da cui aveva preso avvio il procedimento a carico del dottor Pierfederici - e, dall'altro, le dichiarazioni difensive rese da quest'ultimo.

Orbene, la Corte territoriale ha ancorato i propri dubbi, che hanno portato alla pronuncia assolutoria, ai seguenti rilievi: 1) il contenuto dell'esposto-denuncia non rivelava quella immediatezza e spontaneità che probabilmente avrebbe avuto ove fosse stato presentato nell'immediatezza dell'evento, ed appariva anche predisposto con il supporto di un tecnico del diritto e di un medico legale anche per evitare di formulare accuse generiche o tecnicamente non corrette a carico del dottor Pierfederici; 2) le dichiarazioni rese in dibattimento dalle figlie della vittima dovevano considerarsi verosimilmente orientate dal contenuto dell'esposto-denuncia, né poteva essere sottovalutato il coinvolgimento affettivo ed emotivo delle figlie della signora Rusca, nelle cui dichiarazioni erano riscontrabili anche talune contraddizioni ed inesattezze: entrambe avevano riferito di aver contattato il dottor Pierfederici la mattina successiva alla prima visita - sabato 23 marzo - ma poi Vigna Silvia,

F

Monis

contraddicendosi, aveva spostato il momento di tale colloquio al martedì successivo (26 marzo) ed in dibattimento era stato accertato che dalle ore 20 del venerdì sera fino al lunedì mattina non era prevista la disponibilità del medico di famiglia, con conseguente necessità, in tale lasso di tempo, di rivolgersi alla Guardia Medica; di tal che risultava credibile il dottor Pierfederici laddove questi aveva riferito di aver avuto nuovamente notizie dell'ammalata solo nella giornata di lunedì 25 marzo a seguito della nuova visita effettuata al domicilio della paziente in tale data (pag. 22 della sentenza).

Ha tuttavia omesso la Corte territoriale di valutare se le contraddizioni ed inesattezze evidenziate fossero, nella complessiva economia del quadro probatorio evidenziatosi, di per sé idonee a scalfire l'attendibilità di fondo e globale delle dichiarazioni rese dalle figlie della signora Rusca, tenuto conto che: a) il coinvolgimento emotivo è ben spiegabile trattandosi delle figlie della vittima, apparendo perciò inidoneo a far dubitare, "ex se", della credibilità delle stesse; b) la mancanza dell'obbligo di reperibilità per il medico di famiglia non esclude in assoluto che possa esservi stato il contatto telefonico tra i congiunti della signora Rusca ed il dottor Pierfederici effettivamente già nella mattina di sabato 23: il dottor Pierfederici aveva visitato la signora Rusca nel pomeriggio del giorno precedente, ed è quindi logicamente verosimile che i familiari della paziente possano aver deciso di contattare direttamente lo stesso dottor Pierfederici (nel quale la signora Rusca riponeva fiducia, al punto da rifiutare il ricovero che il dottor Dormetta aveva invece suggerito), ed a prescindere quindi dal medico di famiglia; né appare legittimo escludere tale circostanza, sotto il profilo logico, solo per la circostanza che una delle figlie della signora Rusca - Vigna Silvia - aveva poi cronologicamente collocato il colloquio telefonico con il dottor Pierfederici nella mattinata del martedì successivo: se infatti, per un verso appare doversi escludere che la telefonata - se vi fu - possa essere stata effettuata il martedì, essendo pacifico che il dottor Pierfederici visitò la seconda volta la signora Rusca nella giornata del lunedì (e, dunque, prima del martedì), per altro verso si tratta, in buona sostanza, di una circostanza affidata ai ricordi di una persona a distanza di alcuni anni dal fatto, le cui incertezze al riguardo sono dunque spiegabili e, pertanto, non appaiono tali da poter da sole legittimare una valutazione di inattendibilità (sembrerebbe comunque più logico, per quanto sopra detto, collocare il colloquio telefonico con il dottor Pierfederici proprio nella giornata del sabato - come inizialmente indicato dalle denuncianti - e non nella

8

M. Rossi

giornata del martedì, come poi successivamente indicato da Vigna Silvia, essendo quest'ultimo riferimento cronologico smentito oggettivamente dalla seconda visita del dottor Pierfederici avvenuta prima del martedì, esattamente il lunedì).

La Corte distrettuale ha poi ritenuto di dover accreditare la tesi difensiva – secondo cui l'imputato in occasione della seconda visita, quella, appunto, del lunedì, avrebbe riscontrato un miglioramento delle condizioni della paziente – muovendo dal rilievo che tale circostanza troverebbe riscontro in considerazioni anche di ordine logico: il giudice di seconda istanza ha osservato al riguardo che un aggravamento delle condizioni della signora Rusca nelle giornate successive al venerdì avrebbe dovuto indurre i familiari a provvedere al suo ricovero in struttura ospedaliera così come peraltro aveva suggerito anche il dottor Dormetta il venerdì sera: a ciò dovendo inoltre aggiungersi – secondo la Corte d'Appello - che le stesse figlie della signora Rusca avevano riferito che quest'ultima era stata in grado di vestirsi ed uscire per recarsi al laboratorio il martedì onde sottoporsi al prelievo per gli esami disposti dal dottor Pierfederici; dette considerazioni, ad avviso della Corte di merito, indurrebbero pertanto ad escludere che nei giorni successivi al venerdì la signora Rusca si fosse aggravata.

Ma hanno ommesso di considerare i giudici del merito che la tesi difensiva appare attinta da evidenti connotazioni di contraddittorietà, refluite poi nel percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata. Ed invero, quanto all'addotto miglioramento delle condizioni della signora Rusca dal venerdì al lunedì, deve considerarsi che: 1) dalla sentenza non si rileva quali fossero stati in concreto i miglioramenti rilevati dal dottor Pierfederici, né può assumere rilevante significato che la paziente sia riuscita ad andare il martedì al laboratorio; 2) non si spiega perchè mai i familiari della signora Rusca avrebbero dovuto sollecitare un ulteriore intervento del dottor Pierfederici (quello del lunedì) in presenza di un miglioramento delle condizioni della signora Rusca, situazione che, se effettivamente verificatasi, avrebbe dovuto anche fare rientrare l'allarme del venerdì sera, allorquando era stata chiamata la Guardia Medica per l'aggravarsi delle condizioni rispetto al pomeriggio dello stesso giorno; 3) nè perchè, pur in presenza di un asserito miglioramento, il dottor Pierfederici avrebbe ritenuto di prescrivere ulteriori controlli ed analisi del sangue non prescritti invece il venerdì pomeriggio, al fine, evidentemente, di ulteriormente acclarare lo stato di salute della paziente, sul presupposto che la precedente diagnosi non fosse definitivamente tranquillante ed esaustiva. Ed

ancora: il dottor Torelli, medico di famiglia della signora Rusca, aveva riferito in dibattimento che quest'ultima soffriva di episodi dispeptici che talvolta sfociavano in cefalee; nello stesso atto di appello dell'imputato (per come si legge a pag. 14 della sentenza della Corte d'appello) era stato precisato che la signora Rusca aveva parlato al dottor Pierfederici di un malessere improvviso, precisamente mal di schiena, con irradiazione alle braccia, dolore al collo, con episodio di "cefalea con nausea" : nella sentenza impugnata (pag. 18) risulta precisato che l'imputato aveva riferito di essere bene a conoscenza dei sintomi sottesi all'emorragia sub aracnoidea ed aveva aggiunto che la signora Rusca non presentava affatto un mal di testa fortissimo o insopportabile perché un tale sintomo lo avrebbe sicuramente indotto a disporre il ricovero al fine di accertare l'esistenza di eventuali problemi di natura cerebrale (ricovero ospedaliero che, nella giornata del venerdì, il dottor Dormetta, a distanza di poche ore dalla precedente visita del dottor Pierfederici, aveva indicato come necessario, e che il dottor Pierfederici non aveva preso in considerazione nemmeno il lunedì successivo).

Appare plausibile, sul piano logico e della attendibilità delle testi, che, proprio come riferito dalle figlie della signora Rusca, i congiunti di quest'ultima - al più tardi, certamente allorquando fu sollecitato l'intervento dello stesso dottor Pierfederici poi avvenuto il lunedì - informarono il dottor Pierfederici dell'evoluzione delle condizioni della paziente, nel senso di un aggravamento, mettendolo al corrente di tutto quanto accaduto, anche per giustificare e spiegare la ravvisata necessità della richiesta al dottor Pierfederici di un'ulteriore visita; e non è pertanto logicamente pensabile che, nel riferire quanto accaduto successivamente a quella prima visita del venerdì pomeriggio, i congiunti della signora Rusca non abbiano fatto alcun accenno all'intervento (il venerdì sera) della Guardia Medica ed alla necessità prospettata dal dottor Dormetta di un ricovero ospedaliero "perché secondo lui c'era qualcosa che non andava": già queste circostanze, a prescindere dai toni drammatici o meno con i quali le stesse furono riferite al dottor Pierfederici, avrebbero di per sé dovuto allarmare quest'ultimo ed indurlo ad orientarsi, almeno in quel momento, ed in presenza della sintomatologia che la paziente presentava, verso il sospetto di una possibile patologia più grave rispetto alla errata diagnosi quale già formulata il venerdì pomeriggio. D'altra parte, a pag. "G" della sentenza di primo grado si legge che lo stesso imputato aveva dichiarato di aver ricevuto il lunedì la richiesta di effettuare una seconda visita alla signora Rusca Geronima "e di aver appreso, in

occasione proprio di tale visita, dell'intervento della Guardia Medica nella notte di venerdì per l'aggravamento della situazione" (nella medesima pagina si legge poi che secondo il dottor Pierfederici la paziente era però risultata migliorata). E mette conto sottolineare che la stessa Corte d'appello non ha mancato di osservare che il dottor Pierfederici ben avrebbe potuto mettersi in contatto con la Guardia Medica al fine di un approfondimento, salvo poi a definire tale condotta omissiva del dottor Pierfederici quale mera "mancanza di zelo", asseritamente inidonea a supportare l'ipotesi di omicidio colposo formulata a carico dell'imputato, senza peraltro fornire alcuna spiegazione circa detta ritenuta "inidoneità" (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata); e ciò, pur a fronte di quanto affermato dal primo giudice in ordine al ravvisato nesso causale anche con specifico riferimento alla condotta del dottor Pierfederici in occasione della visita della paziente effettuata il lunedì: ha evidenziato il Tribunale che il perito dott. Testi aveva riferito che se l'imputato avesse formulato una corretta diagnosi, in occasione sia della prima visita che in quella successiva, "sarebbero seguiti accertamenti strumentali tramite TAC o puntura lombare per certo idonei a mostrare l'esistenza di un'E.S.A. in atto con conseguente individuazione dell'aneurisma ed intervento" (cfr. pag. "V" della sentenza di primo grado). Per quel che riguarda la tempistica necessaria ed all'esistenza di una finestra di tempo utile all'intervento, ancora nella sentenza del Tribunale (pag. W) si legge quanto segue: <<il perito ha precisato: "...l'importante è che l'intervento endovascolare... venga concluso un minuto prima di quel momento in cui teoricamente c'è poi la rottura massiva che causa l'emorragia massiva e tutta la...quella che porta alla morte. Quindi in realtà nel momento in cui ho la diagnosi faccio l'intervento ed il problema è risolto".....Il perito ha poi collocato il momento in cui si è verificata l'emorragia massiva nella mattinata di domenica 31/3/2002, quando cioè la signora Rusca Geronima è caduta a terra, perdendo i sensi.>>.

Se tutti gli elementi sin qui rappresentati, non partitamente ed unitariamente valutati dalla Corte territoriale, non conferiscono i crismi della logicità al percorso motivazionale della sentenza impugnata in punto di attendibilità delle dichiarazioni delle testi, è, poi, il comportamento complessivamente tenuto dal dottor Pierfederici, ad iniziare dal venerdì pomeriggio e fino al lunedì, che assume rilevanza ai fini della individuazione dei profili di colpa contestati con il capo di imputazione: e ciò, tenuto conto della sintomatologia che presentava la signora Rusca già il venerdì

pomeriggio e della evoluzione della patologia di cui il dottor Pierfederici era stato reso edotto dai congiunti della signora Rusca.

La Corte territoriale – dando atto che non potrebbe revocarsi in dubbio la sussistenza del nesso causale tra la condotta del dottor Pierfederici, se accertata come colposa, e l'evento – ha tuttavia escluso i profili di colpa addebitati all'imputato, muovendo, come detto, dall'unico rilievo della ritenuta non veridicità di quanto riferito dalle figlie della signora Rusca, così testualmente esprimendosi: "tutte le valutazioni medico-legali espresse dagli specialisti e dai medici generici escussi nel corso del processo, sempre in senso pienamente conforme alla tesi accusatoria, hanno dato per scontata la veridicità di quanto contenuto nell'esposto (ed anche sulle dichiarazioni dibattimentali che le figlie della signora Rusca hanno reso a integrale conferma della denuncia in atti), vale a dire, il fatto che al Dr. Pierfederici erano stati riferiti dalla paziente (o dai suoi congiunti) sintomi classici di una emorragia sub aracnoidea" (cfr. pag. 26 della sentenza).

Muovendo dunque dal presupposto della inattendibilità delle denunciante-parti civili (le figlie della signora Rusca) – attraverso il percorso argomentativo caratterizzato dalla illogicità sopra evidenziata - la Corte distrettuale, avendo dato per scontato che l'imputato non era stato nemmeno informato dell'aggravamento delle condizioni della signora Rusca, ha finito per omettere di procedere ad una adeguata valutazione del comportamento del dottor Pierfederici, ai fini dell'accertamento di tutti i profili di colpa contestati con il capo di imputazione; profili di colpa, tutti riconducibili alla evidente posizione di garanzia assunta dal dottor Pierfederici nei confronti della signora Rusca in occasione della prima visita e nei giorni immediatamente successivi. A tale ultimo riguardo mette contro sottolineare che l'obbligo di garanzia non presenta particolari problemi con riferimento ai trattamenti medico chirurgici: è sufficiente infatti che si sia instaurato un rapporto sul piano terapeutico tra paziente e medico per attribuire a quest'ultimo la posizione di garanzia, vale a dire quella funzione di garante della vita e della salute del paziente che lo rende responsabile delle condotte colpose che abbiano cagionato una lesione di questi beni. E' altresì pacifico - alla luce del consolidato indirizzo affermatosi in materia nella giurisprudenza di questa Corte - che versa in colpa il medico che, di fronte ad una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, mantenga ferma l'erronea posizione diagnostica iniziale: "in tema di responsabilità professionale medica, nel caso in cui il sanitario si trovi di fronte ad una

12

(morus)

sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, la condotta è colposa quando non vi si proceda, mantenendosi nell'erronea posizione diagnostica iniziale. E ciò vale non soltanto per le situazioni in cui la necessità della diagnosi differenziale sia già in atto, ma anche quando è prospettabile che vi si debba ricorrere nell'immediato futuro a seguito di una prevedibile modificazione del quadro o della significatività del perdurare del quadro già esistente" (Sez. 4, n. 4452 del 29/11/2005 Ud. - dep. 03/02/2006 - Rv. 233238); "versa in colpa - per imperizia, nell'accertamento della malattia, e negligenza, per l'omissione delle indagini necessarie, sia al fine di dissipare dubbi circa la esatta diagnosi del male portato dal paziente, sia per individuare la terapia di urgenza più confacente al caso - il medico il quale, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie, comunque, pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più proficua per la salute del paziente (Sez. 4, n. 11651/1988 - ud. 08/11/1988, dep. 29/11/1988 - Rv. 179815).

Per completezza argomentativa, è opportuno svolgere ancora talune considerazioni in ordine al nesso causale.

La stessa Corte d'appello, come detto, ha ritenuto fuori dubbio la sussistenza del nesso causale nel caso di ritenuta ravvisabilità di profili di colpa nella condotta del dottor Pierfederici; su tale specifico punto deve registrarsi dunque una doppia conforme tra le due sentenze di merito posto che il primo giudice - con le argomentazioni già sopra ricordate e da intendersi qui richiamate - ha dato conto del proprio convincimento riportando esplicitamente le conclusioni del perito di ufficio circa il nesso causale tra la condotta del dottor Pierfederici - valutata con riferimento ad entrambe le visite della signora Rusca, quella del venerdì pomeriggio e quella del lunedì successivo - e l'evento: di tal che, quanto al nesso causale, le due sentenze di merito si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (cfr., "ex plurimis": Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. - dep. 23/04/1994 - Rv. 197497; conf. Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 Ud. - dep. 05/12/1997 - Rv. 209145).

A ciò aggiungasi, che, a fronte dei ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili, la difesa dell'imputato nulla ha replicato al convincimento espresso dalla Corte territoriale in conformità alla sentenza di primo grado in punto di nesso di causalità. Vero è che non è previsto nel giudizio in cassazione il ricorso incidentale (cfr., "ex plurimis",

Sez. 6, n. 30597 del 31/01/2001 Ud. - dep. 06/08/2001 - Rv. 219835), ma deve ritenersi che, in presenza di un ricorso di una delle parti, sussista - per la parte non impugnante che ritenga di ravvisare comunque nella sentenza oggetto del ricorso affermazioni pregiudizievoli per la propria posizione - l'onere di formulare, con memoria o note difensive, argomentazioni finalizzate a contrastare dette affermazioni. In tal senso ha avuto modo di esprimersi questa Corte - con intervento delle Sezioni Unite - in relazione ad ipotesi di assoluzione dell'imputato in primo grado e successiva condanna in appello a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero, senza che da parte dell'imputato vi fosse stata alcuna iniziativa per contrastare il proposto appello: nella circostanza (Sez. Un., n. 45276/03, RV. 226093), le Sezioni Unite hanno sottolineato che "nell'ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, la condanna in secondo grado dell'imputato già prosciolto con formula ampiamente liberatoria nel precedente grado di giudizio non si sottrae al sindacato della Corte di cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione "ex" art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., purché l'imputato medesimo, per quanto carente di interesse all'appello, abbia comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria"; orbene, trattasi di principio che - pur enunciato, come detto, in relazione ad appello del P.M. avente ad oggetto sentenza di primo grado di assoluzione (con conseguente carenza di interesse dell'imputato a proporre appello) - ben può ritenersi applicabile, stante la "eadem ratio", anche in relazione a ricorso dell'Ufficio Requirente (o della parte civile) avente ad oggetto sentenza di secondo grado di assoluzione (con conseguente carenza di interesse dell'imputato a proporre ricorso).

Conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova, affinché il giudice del merito proceda, in sede di rinvio, ad un approfondito vaglio della globale condotta del dottor Pierfederici, con riferimento anche alla visita del lunedì, attenendosi ai principi di cui sopra. Lo stesso giudice provvederà al regolamento delle spese fra le parti anche per il presente giudizio di cassazione.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova, cui demanda anche la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio.

Roma, 27 settembre 2011


Il Consigliere estensore

(Vincenzo Romis)



Il Presidente

(Francesco Marzano)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14 OTT. 2011



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulio Maria TIBERIO

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name "Giulio Maria TIBERIO".